

Aliquote, esclusioni e nuove scadenze: cambia il concordato per le partite Iva

Riforma fiscale

Con l'ok del Cdm al decreto correttivo novità per oltre 2 milioni di autonomi

Differenza fra patto e reddito effettivo: aliquota al 43% sulla quota sopra 85mila euro

Conciliazione in Cassazione anche per i giudizi avviati prima del 5 gennaio 2024

Dopo il debutto il concordato preventivo biennale affronta il suo primo restyling. Il decreto correttivo della riforma fiscale, approvato in Consiglio dei ministri, introduce modifiche a partire dalla platea dei soggetti interessati (oltre 2 milioni di lavoratori autonomi) escludendo tutte le partite Iva in regime di flat tax; rivede poi il sistema di calcolo delle imposte, prevedendo l'applicazione dell'aliquota marginale nel caso in cui la differenza tra reddito concordato ed effettivo sia superiore a 85mila euro. Viene anche concesso più tempo per l'adesione, spostando il termine dal 31 luglio al 30 settembre. Misure che coinvolgono oltre 2 milioni di partite Iva. Sempre nel correttivo, al di là del concordato, viene estesa la possibilità di avvalersi della conciliazione in Cassazione ai giudizi che sono stati avviati prima del 5 gennaio 2024.

Mobili e Parente — a pag. 2-3

Aliquote, esclusioni, date: il concordato cambia per oltre 2 milioni di partite Iva


Fisco. Tra le novità del patto con le Entrate si applicano le aliquote marginali sulla quota oltre 85mila euro fra reddito concordato e dichiarato
Modifiche anche su adempimenti, sanzioni e contenzioso tributario

**Marco Mobili
Giovanni Parente**

Dopo il debutto nel 2024 il concordato preventivo biennale affronta il suo primo restyling. E lo fa soprattutto per provare a invogliare gli oltre 2 milioni di partite Iva soggette alle pagelle fiscali che fino ad oggi non hanno aderito al patto con il fisco. Il nuovo decreto correttivo della riforma fiscale, approvato ieri in Consiglio dei ministri, introduce alcune modifiche a

partire dalla platea dei soggetti interessati escludendo tutte le Partite Iva in regime di Flat tax, rivede poi il sistema di calcolo delle imposte dovute, concede più tempo per le adesioni e interviene sulle cause di decadenza dal patto con il fisco, sulle società e sui soci, fornendo una norma di interpretazione autentica e dunque valida anche retroattivamente. Ma non c'è solo il concordato nel decreto correttivo approvato ieri. Un capitolo viene dedicato agli adempimenti a partire

dall'esonero definitivo della trasmissione dei dati della fatturazione elet-



tronica relativi alle spese sanitarie, cambia la data della precompilata e arriva l'obbligo di invio dei dati dei corrispettivi anche per chi gestisce le colonnine di ricarica delle auto elettriche. Sulle sanzioni si interviene sull'autotutela, così come sul reato di contrabbando per l'Iva in dogana e sul contenzioso si estende la conciliazione in Cassazione anche alle cause già in atto prima dell'entrata in vigore della riforma (si vedano gli approfondimenti in pagina).

Il concordato preventivo

Come anticipato ieri su queste pagine il concordato preventivo biennale non coinvolgerà più i forfettari. Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, accogliendo di fatto le richieste delle associazioni di categoria e soprattutto alla luce della sperimentazione effettuata nel 2024 con l'estensione del concordato anche a chi oggi è in regime di Flat Tax, torna sui suoi passi e con il decreto abolisce di fatto il concordato per i forfettari.

Per gli oltre 2 milioni di partite Iva interessate ci sarà più tempo per decidere se aderire o meno al concordato. Il decreto, infatti, sposta in via definitiva il termine di adesione dal 31 luglio al 30 settembre, e per chi ha l'esercizio non coincidente con l'anno solare dal settimo al nono mese dall'approvazione del bilancio.

Cambiano anche le modalità di calcolo delle imposte dovute in caso di adesione al concordato. La modifica introdotta prevede l'aumento dell'imposta sostitutiva nel caso in cui la differenza tra il reddito concordato e

il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente sia superiore a 85mila euro. Sulla parte eccedente, infatti, il contribuente dovrà applicare le aliquote marginali Irpef (43%) in caso di persona fisica o l'aliquota del 24% nel caso si tratti di una società di capitali. La nuova modalità di calcolo si applicherà comunque soltanto a partire dai nuovi ingressi nel concordato biennale 2025-2026.

Ritocco alle clausole di esclusione dal concordato e in particolare viene prevista la decadenza anche nel caso in cui i contribuenti dichiarino individualmente reddito di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipino ad associazioni o a società tra professionisti (si veda pagina 33).

Forfettari

Per queste partite Iva il decreto, oltre all'esclusione dal concordato prevede anche un'altra novità di rilievo. Alla luce del fatto che la classificazione dei codici Ateco 2025 individua attività economiche con criteri e denominazioni differenti dall'attuale tabella dei coefficienti di redditività, i forfettari dovranno continuare a utilizzare la classificazione indicata dai codici Ateco 2017 almeno fino a quando non saranno definitivamente elaborati dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione Ateco 2025.

Adempimenti

Tra le novità in arrivo anche la data di accesso alla dichiarazione precompilata per i contribuenti con partita Iva. A partire dal 2026 il nuovo termine da cui si potrà prendere visione del pro-

prio modello Redditi precompilato dall'amministrazione slitterà al 20 maggio (mentre per i lavoratori dipendenti e i pensionati la visualizzazione del 730 precompilato resta ferma al 30 aprile). Un passaggio di fatto obbligato anche in virtù dell'altra novità prevista dal decreto correttivo per gli autonomi e i professionisti. Queste categorie, infatti, sempre dal 2026 potranno inviare le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo che rientrano nell'esercizio di arte o professione abituale in via telematica all'agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti e non più entro il 31 marzo. Termine che resta immutato per l'anno in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ESENZIONE
**Il gasolio
impiegato in
agricoltura e i
biocarburanti
manterranno
l'aliquota
ridotta**



L'OBIETTIVO
**La modifica
punta a
migliorare
ulteriormente
i rapporti
tra fisco
e contribuente**



CON IL QUINDICESIMO DECRETO IL FISCO PER IL VINO DEALCOLATO

Via libera definitivo al XV decreto attuativo della riforma fiscale in materia di accise che, come spiega il vicemi-

nistro all'Economia Maurizio Leo (in foto), «prevede anche le regole fiscali per la produzione del vino dealcolato, consentendo alle imprese italiane di investire ed operare in nuovi mercati»

2026

TESTO UNICO RISCOSSIONE

Taglia il traguardo finale anche il Testo unico della riscossione. Con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri si comple-

ta il riordino delle norme che governano la riscossione e i versamenti. Come per gli altri Testi unici già approvati, la decorrenza scatterà a partire dal 2026

Le modifiche in sintesi

1

DS6901

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Anche per le ricariche elettriche trasmissione dei dati al Fisco

Arriva l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi anche per i gestori delle ricariche elettriche delle macchine. Con la misura introdotta nel correttivo il Fisco italiano si allinea alle regole Ue sull'obbligo di memorizzazione e invio on line delle operazioni di ricarica delle auto elettriche là dove è possibile effettuarla utilizzando strumenti di pagamento elettronico tra cui lettori di carte di pagamento, dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento, nei punti di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, o ancora dispositivi che utilizzano una connessione internet e consentono operazioni di pagamento sicure, ad esempio quelli che generano uno specifico codice di risposta rapida.

2

DS6901

DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Autonomi, certificazione unica entro il 30 aprile dal 2026

Restyling in vista per il calendario della precompilata. Anche se le modifiche impatteranno solo sui contribuenti con partite Iva. Dal 2026, infatti, slitta dal 31 marzo al 30 aprile il termine per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale. Lo slittamento in avanti di questa scadenza comporta un effetto a catena sulla messa a disposizione del modello Redditi precompilato per le persone fisiche titolari di partita Iva, che dal prossimo anno sarà consultabile dal 20 maggio. Nulla cambia per dipendenti e pensionati che potranno visualizzare il 730 precompilato sempre dal 30 aprile.

3

DOGANE

Contrabbando non punibile con il ravvedimento tempestivo

Più chance per evitare la punibilità dei delitti di contrabbando nei casi in cui non siano previste aggravanti e il contribuente corregga per tempo omissioni o mancanze. Il Dlgs correttivo consente, infatti, una via d'uscita alla punibilità se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso. Naturalmente è necessario che il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità consente anche di evitare l'applicazione della confisca.

4

PARTITE IVA

Coefficienti di redditività ancora con i codici Ateco 2017

La revisione dei coefficienti di redditività per le partite Iva in regime di Flat Tax può attendere. Il passaggio alla nuova classificazione prevista dai codici Ateco 2025, infatti, ha individuato le attività economiche secondo dei codici e descrizioni non più compatibili con la tabella degli attuali coefficienti utilizzati da autonomi, professionisti e free lance per tradurre i ricavi e compensi in redditi da tassare a al 15 per cento. Di qui la scelta del Mef di confermare ancora i coefficienti di redditività sulla base dei codici Ateco 2017 almeno fino a quando non saranno elaborati nuovi coefficienti sulla base della nuova classificazione Ateco 2025.

5

DS6901

CONCORDATO

Riviste le cause di esclusione in caso di società e associazioni

Il correttivo introduce una nuova causa di esclusione dal concordato preventivo biennale per i contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipano, contemporaneamente, ad associazioni o a società tra professionisti o ancora a una società tra avvocati. Per evitare abusi il nuovo decreto prevede che l'accesso al concordato, per il lavoratore autonomo o il professionista, è consentito solo se anche le associazioni professionali e le società tra professionisti o tra avvocati cui questi ultimi partecipano, abbiano optato per l'adesione alla proposta di concordato per gli stessi anni d'imposta. In sostanza tutti dentro o tutti fuori.

6

DS6901

IMPOSTE DI REGISTRO

Sanzione, misura fissa di 250 euro per chi non registra l'atto

Il correttivo fiscale approvato ieri interviene anche in materia di sanzioni per le imposte di registro. In particolare viene introdotta una sanzione minima di 250 euro per le ipotesi di omessa registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, e di 150 euro nei casi di tardiva presentazione delle denunce. La sanzione scatta anche quando, in mancanza di un'imposta dovuta perché correttamente assolta, non è possibile sanzionare, in via proporzionale, un comportamento suscettibile, comunque, di pregiudicare l'attività di controllo del Fisco. Inoltre la nuova sanzione si applica anche se l'imposta non è dovuta per l'applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi.

DOPO LA SENTENZA CEDU

Ispezioni fiscali verso correttivi

Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) che condanna l'Italia sulle ispezioni fiscali in azienda, il Fisco prova a correre ai ripari. L'agenzia delle Entrate sta effettuando gli approfondimenti necessari, anche insieme alla Guardia di finanza, per elaborare indicazioni operative per i verificatori, finalizzate a dare attuazione ai principi affermati dalla Cedu e a fornire il proprio eventuale contributo tecnico per interventi normativi. È quanto evidenziato dal ministero dell'Economia in risposta a un'interrogazione di Giorgio Lovecchio (Forza Italia) in commissione Finanze alla Camera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adempimenti

DS6901

Spese sanitarie con invio annuale e senza e-fattura

Invio spese sanitarie con cadenza annuale e divieto permanente di fattura elettronica allo Sdi (sistema di interscambio). Il sistema tessera sanitaria (Ts) resta l'unico collettore di tutti i dati di fatturazione verso le persone fisiche. Lo prevedono due disposizioni dello schema di decreto correttivo all'esame del Consiglio dei ministri, con le quali si punta a mettere definitivamente a regime l'infrastruttura che già oggi viene utilizzata dalla quasi totalità dei professionisti e delle strutture della sanità.

Per il trattamento dei dati sanitari riferibili alle persone fisiche il Gdpr impone particolare cautela; per questo il sistema di interscambio (Sdi) non risultava conforme alle regole Ue sul trattamento dei dati sensibili. Di qui il divieto, posto dal Dl 119/2018 e prorogato di anno in anno, di utilizzare lo Sdi per le fatture B2C dei soggetti che inviano i dati al sistema Ts. Il Dl 135/2018 ha poi esteso il divieto a chiunque eroghi prestazioni sanitarie, a prescindere dall'obbligo di invio alla precompilata.

Il regime avrebbe dovuto cessare il 31 marzo prossimo, ma già il Milleproroghe 2025 aveva sposato la scadenza a fine anno. Con il correttivo il regime diverrà quello naturale di tutte le prestazioni sanitarie: il divieto di usare lo Sdi diventa permanente. Si punta così alla semplificazione, per evitare agli operatori e all'amministrazione onerosi investimenti infrastrutturali per creare una terza piattaforma, diversa dallo Sdi e dal sistema Ts.

Quest'ultimo, peraltro, è ormai uno strumento usuale nel mondo sanitario, utilizzato anche per alimentare la precompilata con le spese veterinarie e sanitarie, per le quali vige anche uno speciale regime di opposizione da parte del contribuente. Il decreto adempimenti aveva fissato una cadenza semestrale di invio, che ora diventerà - già per le spese 2025 - annuale. Il coordinamento con i regimi di opposizione dell'interessato inducono a ritenere che la scadenza sarà ragionevolmente fissata al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

— **Marcello Tarabusi**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giustizia tributaria

DS6901

Conciliazione estesa Allegati ai ricorsi con meno vincoli

Conciliazione in Cassazione per tutti i giudizi pendenti anche se avviati prima del 5 gennaio 2024, come anticipato ieri da Il Sole 24 Ore. Attestazione di conformità degli allegati ai ricorsi rispetto al documento analogico detenuto dai difensori e non più all'originale. Sono gli scarni interventi del Dlgs correttivo sul contenzioso. La conciliazione in Cassazione è stata finora pressoché ignorata sia dall'amministrazione, sia dai contribuenti. Verosimilmente si è ritenuto che tale insuccesso sia dovuto all'entrata in vigore (giudizi introdotti dal 5 gennaio 2024) e così è stata estesa anche ai procedimenti precedenti. In realtà lo scarso appeal è dovuto sia all'esiguo risparmio in termini sanzionatori, sia soprattutto all'indisponibilità degli uffici di discutere la propria pretesa se confermata nel secondo grado di merito. L'auspicio è che segua anche un differente orientamento degli uffici.

L'articolo 25-bis del Dlgs 546/92, comma 5-bis, in vigore dal 1° settembre scorso stabilisce che il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale. A Telefisco 2025 era stato chiesto al Mef di fornire chiarimenti al riguardo e soprattutto di delimitare, in via interpretativa, l'ambito di una simile disposizione in palese controtendenza rispetto sia a quanto avviene in altri procedimenti, sia alla decantata semplificazione (in virtù della quale qualche anno fa era stato soppresso l'obbligo di apporre la firma digitale su ciascun allegato). Peraltro veniva evidenziato che il difensore spesso non fosse in possesso degli originali dei documenti allegati con conseguente impossibilità di attestare la conformità della copia rispetto agli originali. Ora il correttivo prende atto di tale circostanza e prevede l'attestazione di conformità informatica al documento analogico detenuto dal difensore (e non all'originale).

Infine il decreto ignora l'articolo 21-bis del Dlgs 74/2000 sulla rilevanza delle sentenze penali definitive nel processo tributario dopo la discussa pronuncia della Suprema corte volta a limitare l'ambito della nuova norma alle sole sanzioni.

— **Laura Ambrosi**

— **Antonio Iorio**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Definizione agevolata

DS6901

DS6901

L'autotutela parziale può ridurre le sanzioni

L'autotutela parziale può ridurre le sanzioni. È una delle novità dello schema di decreto correttivo approvato all'esame in prima lettura del Consiglio dei ministri, che prevede, in caso di autotutela parziale, la riduzione delle sanzioni, di norma, a un terzo della misura applicata. La riduzione delle sanzioni è possibile anche se l'atto non è stato impugnato ed è divenuto definitivo prima dell'emissione del provvedimento di autotutela da parte dell'ufficio. Viene quindi reso possibile l'accesso alla definizione agevolata delle sanzioni nei casi di autotutela parziale, al pari di quanto già previsto nei casi di annullamento parziale in autotutela di un atto di imposizione, con rinuncia al ricorso proposto, o per mancata decorrenza del termine di impugnazione.

Nella relazione illustrativa allo schema di decreto, viene sottolineato che a fronte di una situazione analoga, con l'adozione di un provvedimento di autotutela parziale dopo il termine per presentare il ricorso, per evitare possibili contenziosi strumentali alla semplice applicabilità delle sanzioni ridotte, il correttivo ne garantisce l'applicabilità nonostante l'atto non sia stato impugnato e sia divenuto definitivo prima dell'emissione del provvedimento di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria. In questa ipotesi, tuttavia, la norma richiede che il contribuente osservi un comportamento propositivo, presentando l'istanza di autotutela prima della scadenza del termine per proporre ricorso.

La proposta si inserisce nella linea tracciata dalla delega fiscale (legge 111/2023) in un'ottica di miglioramento nei rapporti di compliance tra fisco e contribuente, che ha inteso favorire l'adempimento spontaneo. Per questo, il contribuente viene incentivato dalla possibilità di beneficiare del meccanismo della riduzione delle sanzioni previsto dagli istituti di definizione agevolata, di cui si intende ampliare il campo di applicazione.

— **Giuseppe Morina**
— **Tonino Morina**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'accordo preventivo. Le modifiche puntano a estendere le adesioni al concordato per le partite Iva per il biennio 2025-2026